

Regolamento per l'accesso all'Infrastruttura di Ricerca *Advanced Technologies for Landslides* (ATLaS) dell'Università degli Studi di Firenze

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina i principi generali per l'accesso all'infrastruttura di ricerca *Advanced Technologies for Landslides* (ATLaS) riconosciuta dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020, secondo le previsioni del Regolamento Europeo 723/2009 e dell'art.26 del Regolamento Europeo 651/2014.

Per gli aspetti organizzativi e gestionali l'infrastruttura di ricerca *Advanced Technologies for Landslides* (ATLaS) fa riferimento al Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito Centro), al quale sono state trasferite le attrezzature scientifiche dell'Infrastruttura con decreto rettorale Rep n. 349/2018 Prot. n. 48745 del 22/3/2018.

L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

Il regolamento prevede opportune modalità di accesso all'infrastruttura per il personale di Ateneo e gli utenti esterni.

L'accesso all'infrastruttura e ai servizi eventualmente erogati dalla stessa nell'ambito di attività commerciali è regolato dal "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi".

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:

- a) "*infrastruttura*": si intendono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dal Centro per attività di carattere scientifico, ivi compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate su banche dati, archivi o informazioni scientifiche strutturate;
- b) "*registri inventariali*": registri contabili dei beni ad utilità pluriennale di proprietà dell'Ateneo di cui è consegnatario il Centro, definiti al capo VII del "Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità" sulla gestione inventariale e patrimoniale delle immobilizzazioni;
- c) "*responsabile dell'infrastruttura*": è il consegnatario dell'attrezzatura o dell'insieme delle attrezzature che compongono l'infrastruttura, ossia il soggetto sul quale grava l'onere relativo alla tutela dei beni affidatigli in consegna secondo quanto disposto dal "Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità", ossia il soggetto che ha il compito di custodire i beni affidatigli, di conservarli e di usarli correttamente ed è personalmente responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni o omissioni fino al momento in cui viene trasferito ad altro assegnatario o viene scaricato, salvo il caso fortuito o la forza maggiore;
- d) "*struttura di Ateneo*" o "*struttura*": i Dipartimenti, i Centri e le strutture organizzative dell'Amministrazione di Ateneo;
- e) "*utenti interni*": personale dipendente dell'Ateneo (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo);
- f) "*collaboratori degli utenti interni e utenti in formazione*": personale non strutturato che utilizza l'infrastruttura per lo svolgimento di attività di ricerca o di formazione. In questa tipologia possono rientrare le seguenti categorie di personale: titolari di assegni di ricerca; studenti dell'Ateneo iscritti a corsi di laurea, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e master; titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; titolari di incarichi professionali con partita IVA o occasionali. Può rientrare in questa tipologia il personale di enti pubblici con i quali il Centro ha stipulato apposite convenzioni per l'accesso all'infrastruttura;
- g) "*utenti esterni*": soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo.

Art. 3. Infrastruttura di ricerca

L'infrastruttura è ubicata presso la sede operativa del Centro, in Largo Enrico Fermi n.2 a Firenze.

L'infrastruttura rispetta i seguenti requisiti:

- a) è inclusa nei registri inventariali dell'Ateneo;
- b) le apparecchiature scientifiche sono corredate di manuale d'istruzioni, d'uso e di manutenzione, nonché di procedure operative riguardanti il loro utilizzo, la formazione degli utilizzatori e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- c) rispetta la normativa di riferimento, con particolare attenzione alla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché in materia di antincendio.

Art. 4. Responsabile dell'Infrastruttura di ricerca

Il responsabile dell'infrastruttura di ricerca è il Presidente del Centro, in quanto consegnatario dei beni mobili del Centro.

La gestione generale dell'infrastruttura è di competenza del Consiglio del Centro.

Il responsabile del funzionamento tecnico dell'infrastruttura è il Direttore Tecnico che in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro:

- a) sovrintende ai relativi servizi;
- b) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
- c) ha la responsabilità degli impianti e dei laboratori del Centro o in uso al Centro;
- d) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 5. Modalità di accesso

L'accesso all'infrastruttura è consentito secondo quanto previsto dalle linee guida europee, dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione interna d'Ateneo in tema di sicurezza.

Sono previsti tre livelli di accesso:

- a) *Utilizzo diretto*: utilizzo diretto e autonomo delle infrastrutture da parte degli utenti autorizzati;
- b) *Utilizzo con assistenza tecnica*: gli utenti non abilitati all'utilizzo diretto, i collaboratori degli utenti interni e gli utenti in formazione nonché gli utenti esterni previa autorizzazione del Presidente del Centro;
- c) *Servizio*: un tecnico dell'infrastruttura fornisce all'utente la prestazione richiesta, senza che l'utente intervenga nell'uso dello strumento.

Gli utenti possono accedere all'infrastruttura all'interno dell'orario di apertura delle strutture e in accordo con gli orari di accesso definiti.

Sul sito web del Centro viene data idonea pubblicità:

- a) agli orari di accesso all'infrastruttura;
- b) ai contatti del responsabile scientifico dell'infrastruttura e dei referenti tecnici;
- c) ai servizi e ai relativi costi.

Art. 6. Domanda di accesso

Gli utenti richiedono, di norma secondo modalità informatizzate, la prenotazione delle infrastrutture, specificando:

- a) tipologia e denominazione dell'utente;
- b) periodo di utilizzo;
- c) livello di addestramento nell'uso dell'infrastruttura;
- d) ambito di utilizzo (istituzionale o commerciale);
- e) attività da effettuare;
- f) tipologia di servizio richiesto;
- g) dati per l'emissione della fattura (per gli utenti esterni).

Le prenotazioni effettuate dagli utenti, a cui verrà dato idoneo riscontro al fine di garantire la trasparenza, dovranno essere formalizzate tramite accettazione del responsabile del Centro.

L'accettazione è soggetta alla valutazione dell'attività da svolgere, alle modalità di utilizzo dell'infrastruttura, al periodo complessivo di messa a disposizione, agli orari di accesso ai locali.

Art. 7. Tariffe

L'accesso alle infrastrutture dell'Ateneo è soggetto all'applicazione di tariffe, approvate dagli organi del Centro, pubblicate sul sito web del Centro e differenziate sulla base di:

- a) tipologia di servizio richiesto;
- b) tipologia di utenza (interna o esterna)
- c) ambito di utilizzo (istituzionale o commerciale);
- d) modalità di accesso (utilizzo diretto, utilizzo con assistenza tecnica e servizio).

I costi per l'utilizzo delle infrastrutture sono:

- a) costi diretti: includono i costi di installazione, di manutenzione e di ammortamento, determinati in funzione del tempo di utilizzo dell'infrastruttura, ed il costo dei materiali di consumo;
- b) costi indiretti: determinati in funzione del tempo di utilizzo dell'infrastruttura, includono i costi di assicurazione e le spese generali (utilizzo dei locali, utenze, pulizie, sorveglianza, ecc.);
- c) costi di assistenza tecnica: costo delle ore/uomo del tecnico che interviene per l'utilizzo delle infrastrutture nelle modalità "utilizzo con assistenza tecnica" e "servizio".

Sono previste tre tipologie di tariffa:

- a) Tariffa A: prevede il rimborso dei soli costi diretti;
- b) Tariffa B: prevede il rimborso dei costi diretti e indiretti;
- c) Tariffa C: prevede, oltre alla copertura dei costi diretti e indiretti, anche l'applicazione di un margine in base al "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi"; essa è soggetta all'applicazione di IVA.

La tabella riportata in Allegato illustra il criterio di applicazione delle tariffe.

Al fine della determinazione della tariffa, sono tenuti in considerazione i seguenti parametri:

- a) tariffe applicate per l'utilizzo di infrastrutture dell'Ateneo con caratteristiche tecniche analoghe;
- b) tariffari vigenti presso altri enti pubblici e presso gli ordini professionali;
- c) prezzi di mercato praticati da enti pubblici e privati.

Il Centro aggiorna gli importi delle tariffe periodicamente con deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 8. Registri di utilizzo e manutenzione delle infrastrutture

Per registrare l'accesso e il tempo di utilizzo da parte degli utenti l'infrastruttura è dotata di una *timecard* nella quale devono essere specificati:

- a) attrezzatura
- b) responsabile dell'attrezzatura
- c) data
- d) ore di utilizzo

- e) motivazione
- f) progetto
- g) utente

La *timecard* è firmata dal responsabile dell'infrastruttura e rinnovata ogni mese.

L'infrastruttura è inoltre dotata di registri per la segnalazione di eventuali guasti o malfunzionamenti e delle manutenzioni, la cui compilazione è curata dal Direttore tecnico.

Art. 9. Accordi di collaborazione

Il Centro può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, secondo i Regolamenti Ateneo, per le seguenti attività:

- a) accesso a condizioni agevolate all'infrastruttura per collaborazioni di ricerca;
- b) creazione di nodi decentrati, anche in accordo con altre Università e Enti di Ricerca nazionali e internazionali, con atto formale di natura convenzionale che preveda, fra l'altro, la possibilità di autonoma regolamentazione dell'accesso alle sedi decentrate, ai laboratori e alle relative attrezzature comunque in conformità con i principi e i criteri definiti nel presente regolamento;
- c) istituzione di laboratori congiunti ai sensi del "Regolamento su Laboratori di ricerca Università - Soggetti esterni"
- d) partecipazione congiunta a bandi di finanziamento nazionali, europei o internazionali per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca e la diffusione dell'accesso.

di fatto istituisce la possibilità di creare nodi locali, secondo due diverse modalità.

Secondo me sarebbe opportuno specificare che si tratta della creazione di un nodo locale.

Inoltre sarebbe opportuno inserire una sintetica descrizione di come si fa a divenire o a costituirsi nodo locale.

Art. 10. Sicurezza

Le figure di riferimento ai fini della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono così individuate:

- a) le funzioni di Dirigente sono svolte dal Direttore tecnico del Centro;
- b) le funzioni di Preposto sono svolte dai tecnici responsabili delle singole apparecchiature.

Il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo stabilisce:

- a) le modalità di valutazione dell'esposizione al pericolo, di valutazione del rischio e di utilizzo in sicurezza dell'infrastruttura;
- b) le modalità di effettuazione della formazione generale, specifica e addestramento all'utilizzo dell'infrastruttura.

Il Direttore tecnico del Centro fissa le procedure operative standard e di emergenza per l'utilizzo delle infrastrutture in accordo con quanto definito dalla normativa per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Art. 11. Proprietà dei dati e proprietà intellettuale dei risultati

Nel caso di accesso all'infrastruttura con la modalità "utilizzo diretto" o "utilizzo con assistenza tecnica", la proprietà intellettuale dei dati è dell'utente.

All'utente è fatto obbligo esplicito e vincolante di riportare correttamente le metodologie analitiche adottate e le strumentazioni utilizzate per l'esecuzione delle analisi, nonché di specificare che le analisi sono state effettuate presso l'infrastruttura dell'Università degli Studi di Firenze.

Al richiedente viene fornito ogni dettaglio al fine di consentire un'appropriate citazione delle metodologie analitiche e delle strumentazioni utilizzate.

Nel caso di accesso alle infrastrutture con la modalità "servizio", la proprietà intellettuale e dei dati verrà eventualmente stabilite con atto separato.

Allegato:

Criterio di applicazione delle tariffe:

Utenza	Attività	Utilizzo		
		diretto	con assistenza	servizio
Interna	Istituzionale	Tariffa A	Tariffa A + assistenza tecnica	Tariffa A + costo del servizio
	Commerciale	Tariffa B	Tariffa B + assistenza tecnica	Tariffa B + costo del servizio
Esterna	Istituzionale	Tariffa B	Tariffa B + assistenza tecnica	Tariffa B + costo del servizio
	Commerciale	Tariffa C	Tariffa C+ assistenza tecnica	Tariffa C+ costo del servizio